

Prot.:5640/RU del 29/04/2021

PIANO DEFINITIVO II SEMESTRE 2021

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Visto l'art. 24, comma 42, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del Decreto Ministeriale n. 38/2013;

DT III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Monopoli Friuli Venezia Giulia

Vista la Legge europea 3 maggio 2019, n. 37 che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42 del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011;

Rilevato come il citato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota prot. 124048/RU del 27 aprile 2020, riguardo alla immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Vista la LIUA del 30 novembre 2020, n. 434828/RU;

Considerato che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite, pervenute allo scrivente Ufficio nel secondo semestre dell'anno 2020, riguardano contesti che, sulla base della normativa sopra citata, non consentono l'istituzione di nuove rivendite;

Visto lo schema di piano semestrale per l'istituzione delle rivendite ordinarie adottato dallo scrivente Ufficio in data 22 marzo 2021, prot. 3777/RU, pubblicato in pari data;

Preso atto che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sono state presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 della medesima legge;

DETERMINA

di non avviare alcuna procedura per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia per il secondo semestre del 2021, non sussistendo le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Alessia Polinari

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39 del 1993